

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEI, CAZZATO, BREZZI, FERRALASCO, CENGARLE, PANICO, FINESSI, RAVAIOLI Carla, BOMBARDIERI, ZICCARDI, GRAZIOLI, ANTONIAZZI e BORZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1979

Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli occupati nelle zone colpite da calamità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di risolvere la seguente questione: superare la discriminazione esistente oggi per i lavoratori agricoli dipendenti rispetto a quelli autonomi e agli imprenditori agricoli, i quali, in caso di calamità naturali o atmosferiche, godono per legge di particolari assistenze. Per i lavoratori agricoli dipendenti che perdono giornate di lavoro non è previsto, infatti, alcun indennizzo. Si chiede quindi che nelle zone colpite da calamità i lavoratori agricoli dipendenti possano godere dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dell'accredito dei contributi ai fini pensionistici, sulla base delle giornate di lavoro con cui erano iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente a quello in cui si è verificata la calamità.

La legge n. 669 sulla proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata per il 1980 e 1981 esclude da tale diritto i pensionati di vecchiaia che abbiano raggiunto l'età pensionabile, mantenendolo invece per i pensionati di invalidità e di anzianità. Per il 1979 la legge n. 41 del 1978 non prevedeva il diritto alle prestazioni per tutti i pensionati.

Al fine di evitare una discrepanza fra il 1979 e gli anni successivi occorre precisare che le prestazioni di competenza per il 1979

spettano anche ai lavoratori agricoli pensionati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia. Va precisato inoltre — ad evitare equivoci interpretativi — che ai lavoratori iscritti negli elenchi bloccati vanno accreditati i relativi contributi ai fini pensionistici per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981.

Infine occorre sospendere, in attesa della approvazione del disegno di legge sulla parità previdenziale fra agricoltura ed altri settori, l'applicazione della lettera *b*) dell'articolo 6 della legge n. 92 del 31 marzo 1979, che prevede il passaggio all'inquadramento previdenziale agricolo dei dipendenti dei consorzi.

Da tale legge subiscono un grave peggioramento ai fini pensionistici i lavoratori dipendenti dei consorzi di bonifica (ad eccezione degli addetti ai lavori di forestazione) in quanto il passaggio dall'inquadramento industriale a quello agricolo comporta a tutt'oggi decurtazioni molto forti sulle pensioni.

La sospensione momentanea della lettera *b*) dell'articolo 6 sopra indicato, con esclusione dei dipendenti dei consorzi addetti ai lavori di forestazione, renderebbe giustizia ai lavoratori fissi delle bonifiche, che hanno visto ingiustamente peggiorata la loro condizione previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi di rilevamento di comuni compresi in zone colpite da calamità atmosferiche o naturali — che siano state individuate come tali con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 1979 ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, lo stesso numero di giornate ad essi attribuito nell'elenco per l'anno precedente.

Art. 2.

Ai braccianti e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi a validità prorogata di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni — e con esclusione di quelli cancellati da tali elenchi per effetto del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 — devono essere accreditati i relativi contributi ai fini pensionistici per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, sulla base delle giornate con cui risultano iscritti negli elenchi stessi.

Le prestazioni di competenza per l'anno 1979 spettano anche ai lavoratori agricoli pensionati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia.

Art. 3.

Con effetto dal 31 marzo 1979, la lettera *b)* dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituita dalla seguente:

« *b)* consorzi o enti di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per i lavori di forestazione ».